CAMERA DEI DEPUTATI N. 3484

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MARCHISIO

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 ottobre 1966 *(Stampato n. 1142)*

Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 ottobre 1966

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i tratti di strade che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade.

Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.

ART. 2.

Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.